



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 51

Termini d'impugnazione

Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria e' di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Versione in vigore dal 27 marzo 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 settembre 2022 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	II — Il processo
Capo	III — Le impugnazioni
Sezione	I — Le impugnazioni in generale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-51-termini-d-impugnazione/versione/1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it